

SPORT E GDPR

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PRIVACY NELL'AMBITO SPORTIVO

24 novembre 2022 - 14:30

Università degli Studi di Napoli Parthenope - Via Ammiraglio Ferdinando Acton, 38

In presenza e livestreaming

**Il ruolo della privacy nell'ambito delle società sportive
nell'era della digitalizzazione**

Avv. Alessandro Vasta

Tonucci & Partners- Coordinatore del Gruppo IA Comitato scientifico ASSODPC



ORGANIZZATO DA



PATROCINATO DA





1. Società sportive ed evoluzione tecnologica



DIGITALIZZAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE NELLO SPORT

- Il rapido **avanzamento tecnologico** che ha caratterizzato l'ultimo decennio ha avuto un **rilevante impatto sul mondo sportivo**, sia a livello dilettantistico che professionale.
- Le **tecnologie digitali innovative** fondate sui nuovi paradigmi del settore ICT (quali *cloud computing IoT, Big Data, Machine Learning Artificial Intelligence*) forniscono nuovi strumenti in grado di soddisfare le esigenze più disparate: personalizzazione dell'allenamento, valutazione delle *performance*, monitoraggio delle condizioni di salute, prevenzione degli infortuni, elaborazione di tattiche e strategie, sicurezza delle strutture sportive...

QUALI TECNOLOGIE

In **ambito sportivo** le tecnologie che trovano più ampia applicazione sono l'impiego di sensori e dispositivi IoT (i c.d. *'wearable'*: scarpe, bracciali, fasce, ecc.) e di telecamere intelligenti, il ricorso a tecniche di *big data analytics* e a sistemi basati sull'Intelligenza Artificiale.

Alcune tecnologie possono essere sfruttate **autonomamente** dagli sportivi, ma spesso vengono messe a disposizione o impiegate direttamente dalle società sportive, che assumeranno il ruolo di **titolari del trattamento**.

I DATI (PERSONALI)


Ma cos'hanno in comune tali tecnologie?

La *raccolta*, l'*analisi* e la *conservazione* di una **enorme quantità di informazioni** riferibili agli sportivi e alla loro attività.

L'aumento di banda, il crescente ricorso a internet, alle applicazioni IoT e alla tecnologia *cloud* ha **facilitato** l'attività di raccolta dati, mentre la sofisticazione nell'ambito degli strumenti informatici ha consentito una più agevole analisi degli stessi, in una **spirale auto-alimentata**.

DATAFICATION

Annual Size of the Global Datasphere



Source: Data Age 2025, sponsored by Seagate with data from IDC Global DataSphere, Nov 2018

LA NORMATIVA PRIVACY

La **centralità** del trattamento dei dati comporta ampie ricadute operative: analogamente ad ogni altro trattamento, esso soggiace infatti ai ***principi fondamentali*** in materia di tutela dei dati personali.

Le norme di riferimento in tema sono:

- il **Regolamento (UE) 2016/679**, “*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*”
- Il **Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003**, “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”

I trattamenti di dati personali effettuati mediante le nuove tecnologie ricadono ***pienamente*** nell’ambito di applicazione della vigente normativa in materia di ***data protection***, e dovranno pertanto essere attentamente disciplinati.





2. Sport e nuove tecnologie: i trattamenti ad alto rischio

NUOVE TECNOLOGIE, RISCHI INTRINSECI

Come abbiamo visto, l'impiego di nuove tecnologie spesso implica un trattamento di dati personali che deve essere *adeguatamente* regolamentato dalle società sportive.

Ma quali sono i trattamenti più a rischio?

Quelli che riguardano due categorie di soggetti:

Atleti

Tifosi

DATI PERSONALI DEGLI ATLETI: I FATTORI DI RISCHIO

Le nuove tecnologie consentono di **tracciare** e **monitorare** gli atleti nel corso del tempo, attraverso numerosi **dispositivi diversi**, quali smartphone, computer e dispositivi indossabili e per **le finalità** più disparate. Il **trattamento sistematico** dei **dati personali** mediante l'uso di nuove tecnologie può comportare una serie di rischi per gli interessati, quali:

- valutazione del comportamento e delle *performance*
- trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali (*i.e.* dati sanitari, dati biometrici, dati genetici)
- processi decisionali automatizzati

A ciò si aggiunga che, in considerazione delle modalità applicative di alcune tecnologie, gli atleti potrebbero **non essere consapevoli** di quali dati personali vengono trattati e per quali finalità.



DATI PERSONALI DEGLI ATLETI: I FATTORI DI RISCHIO

A rendere ancor più **delicato** il trattamento posto in essere dalle società sportive, subentra il fatto che gli atleti spesso appartengono ad alcune categorie di interessati considerate **particolarmente vulnerabili** dalla normativa, e cioè:

Minori

Lavoratori

È dunque necessario che le società sportive adottino **specifiche cautele** nell'ambito del trattamento di dati personali relativi a tale tipologia di interessati.

DATI PERSONALI DEI TIFOSI: I FATTORI DI RISCHIO

L'attuale contesto tecnologico offre enormi potenzialità di sviluppo per il settore **marketing**, facendo leva su **gusti, interessi e abitudini** desunti mediante un'opera di analisi e profilazione. Parimenti, diviene sempre più reale l'evenienza dell'impiego di nuove tecnologie (es. radar sonori e sistemi di video sorveglianza con riconoscimento facciale) per **aumentare la sicurezza** e contrastare episodi di razzismo e discriminazione.

Il **trattamento sistematico** dei dati personali dei tifosi mediante l'uso di nuove tecnologie può comportare una serie di rischi per gli interessati, quali:

- tracciamento delle attività on-line
- segmentazione e profilazione
- sorveglianza invasiva





3. Nuove tecnologie e privacy: i principali adempimenti

I PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Quali sono in linea di massima gli **adempimenti principali** previsti dalla normativa privacy con riferimento ai trattamenti effettuati mediante l'impiego di nuove tecnologie?

Informativa

**Registro dei
trattamenti**

***Governance
privacy***

DPO

**Privacy by
design e by
default**

DPIA

PRIVACY BY DESIGN

In applicazione del principio di «**protezione dei dati fin dalla progettazione**» (c.d. «*privacy by design*») il Titolare deve adottare **misure tecniche e organizzative** appropriate per implementare i principi fondamentali di cui al GDPR (art. 5 GDPR)

Tali misure possono essere le più varie: dall'uso di soluzioni tecniche avanzate alla formazione del personale in materia di *data protection* e di sicurezza informatica. La valutazione va fatta sulla base del contesto e dei rischi associati al trattamento .

L'essenza del concetto di *privacy by design* è l'**efficacia**, pertanto l'art. 25 GDPR richiede che le misure implementate siano **specifiche per quel determinato trattamento** e che l'efficacia delle misure implementate sia **dimostrabile**.

PRIVACY BY DEFAULT

In applicazione del principio di «**protezione dei dati per impostazione predefinita**» (c.d. «*privacy by default*») il Titolare deve implementare impostazioni predefinite che consentano di effettuare esclusivamente i trattamenti strettamente necessari per raggiungere gli scopi legittimi del trattamento .

Per impostazione predefinita il Titolare:

- ❖ non deve raccogliere più dati di quanto necessario
- ❖ non deve ampliare il trattamento rispetto a quanto necessario per il perseguimento delle proprie finalità
- ❖ deve conservare i dati per il tempo strettamente necessario
- ❖ deve limitare l'accesso ai dati

INFORMATIVA

Il Titolare deve sempre essere chiaro con gli Interessati su come raccoglierà, userà e condividerà i dati personali: la **trasparenza** consente alla persona interessata di capire e, se necessario, esercitare i suoi diritti (articoli da 15 a 22 del GDPR)

I contenuti dell'informativa sono elencati in modo tassativo agli artt. 13 e 14 del GDPR

Quando si avvale di **nuove tecnologie** il titolare DEVE:

- ✓ fornire informazioni **chiare** e **complete** sulla natura dei dati trattati e sulle caratteristiche del trattamento, tenuto conto delle finalità mediante lo stesso perseguite;
- ✓ fornire **tutte** le informazioni in merito al funzionamento delle tecnologie adottate nonché in merito alle facoltà di utilizzo

DPIA

Si tratta di una procedura finalizzata a:

- ✓ **descrivere** il trattamento
- ✓ valutarne **necessità** e **proporzionalità**
- ✓ facilitare la **gestione dei rischi** per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento dei loro dati personali

L'effettuazione della DPIA dovrebbe collocarsi **quanto più a monte possibile** nella fase di progettazione di un trattamento, anche se non tutte le operazioni di tale trattamento sono già delineate.

La DPIA può riguardare:

- a) un singolo trattamento
- b) un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi
- c) un progetto o un oggetto più ampio di un unico progetto



Trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici

N.B. Inclusi TVCC e GPS

Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili

N.B. Es. minori

Trattamenti effettuati attraverso l'uso di tecnologie innovative

N.B. Es. IoT; *wearable*.

Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche

Trattamenti valutativi o di *scoring* su larga scala

Decisioni automatizzate ex art. 22 GDPR

Osservazione, monitoraggio o controllo sistematico

Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale

DPIA

La DPIA è sempre obbligatoria?

No, lo svolgimento di una DPIA è obbligatorio solo se il trattamento “*può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche*” (approccio basato sul rischio).

Tuttavia è altamente probabile che il trattamento di dati personali di atleti o tifosi posto in essere da una società sportiva mediante l'impiego di nuove tecnologie sia **obbligatoriamente** da sottoporre a DPIA, rientrando nell' «*Elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti a meccanismi di coerenza da sottoporre a valutazione d'impatto*» stilato dal Garante

GOVERNANCE PRIVACY E REGISTRO DEI TRATTAMENTI

È indispensabile

- ✓ selezionare **partner** che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate
- ✓ verificare se i partner procedano - direttamente o indirettamente - al **trasferimento di dati verso paesi non adeguati**, quali U.S.A., Cina, Russia, ecc.
- ✓ esercitare in maniera **effettiva** mediante verifiche, revisioni e ispezioni il potere di **controllo** nei confronti dei partner

Internamente è poi necessario designare in maniera specifica le **persone autorizzate al trattamento** dei dati personali raccolti mediante i nuovi strumenti tecnologici.

A prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione, sarà inoltre obbligatorio procedere alla tenuta di un **registro** che contenga una **descrizione** di tutti i trattamenti posti in essere in maniera non occasionale, tra cui rientrano in linea di massima quelli posti in essere mediante strumenti tecnologici.

DPO

Bisogna poi verificare con attenzione se la tecnologia implementata faccia ricadere il titolare in una delle ipotesi di **nomina obbligatoria** del responsabile della protezione dei dati.

La nomina è obbligatoria quando il titolare pone in essere trattamenti che:

- ❖ richiedono il **monitoraggio regolare e sistematico** degli interessati su **larga scala**
- ❖ comportano il trattamento su **larga scala** di **categorie particolari di dati personali**

Il ruolo di DPO potrà essere ricoperto sia da un soggetto interno che esterno all'organizzazione del titolare.



LE SANZIONI

Per quanto riguarda l'applicazione delle **sanzioni amministrative pecuniarie** da parte delle autorità di controllo (il Garante), l'art. 83 del Regolamento, oltre a regolare le condizioni di determinazione delle sanzioni, fissa i seguenti importi:

- sanzioni amministrative pecuniarie fino a **10.000.000 EUR**, o per le imprese, fino al **2 %** del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore, nel caso di violazione di determinati obblighi posti dal Regolamento;
- sanzioni amministrative pecuniarie fino a **20.000.000 EUR**, o per le imprese, fino al **4 %** del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore, nel caso di violazione degli obblighi più stringenti posti dal Regolamento (anche nel semplice caso di inosservanza degli ordini del Garante).



Avv. Alessandro Vasta – Tonucci & Partners

www.tonucci.com

ORGANIZZATO DA



PATROCINATO DA

